SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1217)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1978

Modifica della tabella IV, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e requisiti del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie da destinare al servizio ispettivo

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in piena coerenza con l'indirizzo contenuto nella legge di delega 18 marzo 1968, n. 249, per il potenziamento della funzione ispettiva, ha configurato detta funzione come una costante e non già una componente eventuale dell'azione amministrativa e come una particolare attribuzione (art. 12) dei dirigenti, riservandola così, implicitamente, ai funzionari con qualifica dirigenziale. La stessa legge ha, inoltre, precisato i nuovi compiti, oltre a quello tradizionale della vigilanza sugli uffici, spettanti all'organo ispettivo nel quadro del riordinamento dell'Amministrazione dello Stato.

Il cennato criterio e la disposizione del citato articolo 12 non hanno, tuttavia, trovato adeguata corrispondenza, per quanto concerne il Ministero di grazia e giustizia, nella tabella IV, quadro *A*, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, giacchè dei 151 posti di organico previsti per le qualifiche dirigenziali ne sono stati attribuiti soltanto 12 di dirigente superiore.

Il presente disegno di legge si propone, perciò, con l'articolo 1, di ovviare ai gravi inconvenienti ai quali danno luogo l'omessa attribuzione all'Ispettorato generale di posti di primo dirigente e cioè l'insufficienza, rispetto alle esigenze dell'ufficio, dei funzionari abilitati a svolgere autonomamente le funzioni ispettive (12 dirigenti superiori e nessun primo dirigente) e la necessità di destinare agli uffici giudiziari i cancellieri della carriera direttiva, utilizzati per l'assi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

stenza ai magistrati ispettori e perciò già addestrati all'espletamento del delicato e complesso lavoro ispettivo, una volta conseguita la promozione a primo dirigente. Indispensabile, pertanto, ed adeguata appare, allo stato, l'istituzione nella pianta organica del cennato ufficio di dodici posti dirigenziali della suddetta qualifica.

Si è ritenuto, inoltre, necessario prevedere due posti di vice dirigente della cancelleria della Corte di cassazione e di un posto di vice dirigente della segreteria della Procura generale presso la stessa Corte, avuto riguardo all'importanza di detti uffici.

Ad evitare che le cennate previsioni determinino un aumento dell'organico dei dirigenti, e quindi un aggravio di bilancio, si è ritenuto di modificare la tabella IV, quadro *A*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sostituendo 15 dei 90 posti di dirigente di cancelleria con i posti attribuiti all'Ispettorato generale, alla Corte di cassazione ed alla Procura generale e ciò in quanto il numero degli uffici giudiziari qualificati « di particolare importanza » è superiore notevolmente a quello degli uffici che effettivamente meritano tale qualifica.

Conseguentemente (art. 2) sono state richiamate, per l'individuazione dei cennati uffici, le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

La nuova tabella IV, quadro *A*, predisposta rettifica, inoltre, un evidente errore contenuto in quella allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 per indicare il titolare della segreteria della Procura generale presso la Corte di cassazione: si è, infatti, usata la dizione « dirigente della segreteria generale presso la stessa Corte » anzichè quella più corretta « dirigente della segreteria della Procura generale presso la stessa Corte ».

Con l'articolo 3, infine, adeguando le disposizioni del terzo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, alla normativa sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (maggiore rapidità di progressione), è ridotto da quindici a dieci anni di effettivo servizio negli uffici giudiziari il periodo di tempo minimo necessario per la destinazione al servizio ispettivo dei funzionari della carriera direttiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro *A* allegato alla presente legge.

Art. 2.

Per la determinazione degli uffici giudiziari di particolare importanza, alle cui segreterie o cancellerie devono essere preposti primi dirigenti, si provvede in conformità dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« I funzionari di cui ai commi precedenti per essere destinati all'ispettorato debbono avere compiuto dieci anni di servizio effettivo negli uffici giudiziari; non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive, nelle quali abbiano esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere ».

QUADRO A - DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	15	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della Procura generale presso la stessa Corte	1
			Dirigente della cancelleria presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche .	1
			Ispettore circoscrizionale	12
E	Primo dirigente	136	Vice dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	2
			Vice dirigente della segreteria della Procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente di cancelleria presso le Corti di appello	23
			Dirigenti di segreteria presso le Procure generali	23
			Dirigente di segreteria o di cancelleria degli uffici giudiziari di particolare importanza	75
			Ispettore	12
		151		